

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, l'articolo l'art. 3, comma 6 septies della Legge n.15 del 25 febbraio 2022, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall'articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007.

**In particolare, il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, torna alla soglia di 2.000,00 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a 1.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023. A partire dal 1° marzo il trasferimento massimo consentito in contanti è quindi di 1.999,99 euro.**

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le **DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE**, attualmente vigenti.

### TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

**A decorrere dal 1° marzo 2022, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, **quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000,00 euro.**

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della banca.

**Al riguardo, la Banca di Credito Cooperativo di Abruzzese – Cappelle sul Tavo si dichiara NON disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra per il denaro contante e i titoli al portatore di propria emissione, ovvero di terzi.**

Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.

### ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

Le banche rilasciano i moduli di assegni bancari, muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente, tuttavia, **può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000,00 euro (vale a dire

fino a 999,99 euro), ad eccezione delle ipotesi in cui beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

**Resta fermo che tutti gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Gli assegni circolari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

**Il rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 1.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità sostenendo, oltre alla commissione della Banca (vedasi foglio informativo di riferimento), l'importo di 1,50 euro a titolo d'imposta di bollo.**

Il richiedente di assegno circolare intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

## **LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI AL PORTATORE**

**Si ricorda che a partire dal 31 dicembre 2018 non è più ammessa l'apertura di libretti di deposito bancari al portatore.**

**I libretti della specie precedentemente in essere dovevano essere estinti entro la predetta data ovvero trasformati in libretti nominativi.**

**SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA  
NOTA DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN  
CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE  
APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA  
PECUNIARIA.**

**II NOSTRO PERSONALE È IN OGNI CASO A DISPOSIZIONE PER OGNI  
ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO A RIGUARDO.**